

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6378 del 18/11/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE CHERO - USO: VIGNETO - RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA MONTESISSA FRANCESCO S.S. - PRATICA: 41273/2023 - PROCEDIMENTO: PC03T0017
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6678 del 18/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CARPANETO
PIACENTINO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE CHERO - USO:
VIGNETO - RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA MONTESISSA
FRANCESCO S.S. - PRATICA: 41273/2023 - PROCEDIMENTO: PC03T0017**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2018-1712 del 10/04/2018, con la quale è stato assentita fino al 31/12/2023 all'Azienda Agricola Montesissa Francesco S.S. (C.F. e P.IVA 01347630335), il rinnovo dell'occupazione delle aree demaniali ubicate in sponda destra del Torrente Chero, con superficie di circa Ha 01.26.00, ubicate in Comune di Carpaneto P.no (PC), Località Buffalora per uso agricolo (vigneto), identificate catastalmente al N.C.T. del succitato Comune fronte mappali 74 e 76 del Foglio 48;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 203790 in data 30/11/2023, con la quale la summenzionata "Azienda Agricola Montesissa Francesco S.S. (C.F. e P.IVA 01347630335), ha provveduto a richiedere rinnovo nei termini della succitata concessione;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 14/02/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 45 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 85918 in data 10/05/2024);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2024 (compreso);
- ha versato la somma pari a € 1455,00. a titolo di deposito cauzionale nell'ambito di provvedimenti di cui la presente si pone come rinnovo;

DATO ATTO che in data 05/07/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Azienda Agricola Montesissa Francesco S.S. (C.F. e P.IVA 01347630335), il rinnovo della concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 01.26.00 Ha di superficie, per uso agricolo (vigneto), ubicata in Comune di

Carpaneto P.no (PC), in Località Buffalora sponda destra del Torrente Chero, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 48, fronte mappali 74/p e 76/p, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto (Procedimento PC03T0017);

- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
- c)** di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 13/11/2024;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico della concessionaria, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.lgs. 159/2011;
- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2024 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 1455,00 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Montesissa Francesco S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01347630335), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC03T0017.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 01.26.00 Ha di superficie, per uso vigneto, ubicata in Comune di Carpaneto P.no (PC), in Località Buffalora sponda destra del Torrente Chero, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 48, fronte mappali 74/p e 76/p, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € **743,53**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato quantificato e versato nell'ambito delle passate istruttorie di cui la presente si pone come rinnovo, nell'importo di € **1455,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione

di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

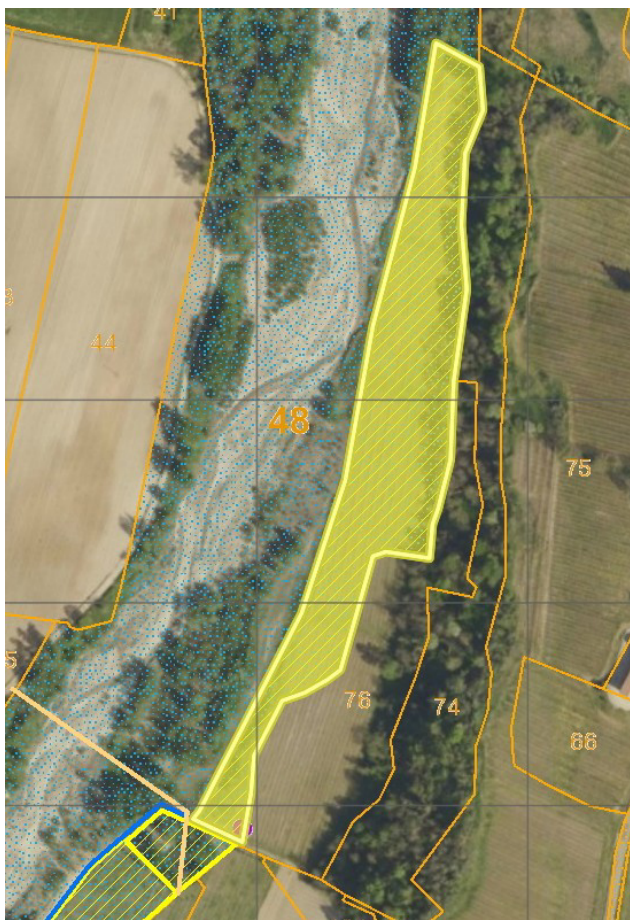
Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 85918 del 10/05/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante dell’Azienda Agricola Montesissa Francesco S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01347630335), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 13/11/2024 Firmato per accettazione, la legale rappresentante della concessionaria

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE - SAC Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.it
[PC23T0017]

Risposta al prot. n. 1625 del 12/01/2024

Oggetto: L.R. n. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica n. 41273/2023 - Procedimento n. PC23T0017 - Richiesta di rinnovo concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del torrente Chero in Comune di Carpaneto P.no (PC), per uso agricolo a vigneto - *Nulla osta idraulico di competenza ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- la richiesta di ARPAE - SAC di Piacenza, assunta a protocollo dello Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) al n. 1625 in data 12/01/2024, è concernente alla domanda, avanzata dall'Azienda Agricola Montesissa Francesco S.S. (nel seguito, *Richiedente*), di rinnovo, senza modifiche, di concessione per occupazione di aree demaniali per uso agricolo - vigneto - ubicate in loc. Buffalora in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), identificate catastalmente come di seguito indicato:
 - N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino (PC), foglio 48, fronte mappali 74 e 76 (sup. 12.600 m²).

Vista la documentazione allegata all'istanza:

-  Prot_12-01-2024_0001625_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
-  Prot_12-01-2024_0001625_E - Allegato N° 2 - Richiesta_pareri__montessia_PC03T0017
-  Prot_12-01-2024_0001625_E - Allegato N° 3 - 1_istanza_montesissa
-  Prot_12-01-2024_0001625_E - Allegato N° 4 - atto_1712_del_2018
-  Prot_12-01-2024_0001625_E - Allegato N° 5 - noi_e_planimetria_montesissa_2018
-  Prot_12-01-2024_0001625_E - File primario - Richiesta_pareri__montesissa_PC03T0017_firmato.pdf

dalla quale si desume che, per quanto d'interesse, gli usi richiesti, ovvero il mantenimento del vigneto, sono già stati concessi dall'Ufficio ARPAE - SAC di Piacenza con Determinazione

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 650.20						Fasc. 2023	46	67



Dirigenziale DET-AMB-2018-1712 del 10/04/2018 allegata alla documentazione ricevuta dallo Scrivente UT.

Visto e richiamato:

- il parere idraulico di competenza rilasciato dall'allora Responsabile del Servizio Area Affluenti Po Dott. Ing. Francesco Capuano, acquisito a prot. ARPAE n. 4305/2018, volto all'ottenimento del rinnovo della concessione di cui alla sopra citata Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1712 del 10/04/2018.

Considerato che:

- l'Ufficio Territoriale ARPAE - SAC di Piacenza configura l'istanza quale richiesta riconducibile alla categoria D.1.3 "istanza di rinnovo senza modifiche" ai sensi della D.G.R. 714/2022 della Regione Emilia-Romagna;
- l'area oggetto di rinnovo di concessione ricade all'interno della seguente fascia di rispetto:
 - secondo il P.T.C.P. vigente: inclusa in fascia d'assetto vegetazionale A - Arbusteti;
- gli usi richiesti non sono attualmente di pregiudizio al *corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque* del torrente Chero;
- a suo tempo, con nota assunta al prot. ARPAE n° 4305/2018, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, ha rilasciato, nell'ambito dell'istanza di cui all'oggetto, nulla osta idraulico di competenza con prescrizioni;
- a tutt'oggi, non risultano insistere condizioni ostative insorte o mutate condizioni di assetto morfologico tali da pregiudicare il rinnovo della concessione richiesta dal *Richiedente*.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo Ufficio Territoriale, in quanto Autorità idraulica competente ed ai sensi dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

ai soli fini idraulici e nei limiti di competenza, all'istanza di rinnovo, senza modifiche, di concessione per occupazione di aree demaniali per uso agricolo - vigneto - ubicate in loc. Buffalora in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), identificate catastalmente come di seguito indicato:

- N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino (PC), foglio 48, fronte mappali 74 e 76 (sup. 12.600 m²).

nel rispetto delle prescrizioni idrauliche al rinnovo, a suo tempo, dettate con parere assunto al prot. ARPAE n° 4305/2018 e richiamate nel Disciplinare costituente parte integrante e sostanziale della D.D. DET-AMB-2018-1712 del 10/04/2018 all'Art. 11:

ART. 11 – PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO ESPRESSE CON NULLA OSTA IDRAULICO ACQUISITO AL PROTOCOLLO ARPAE N° 4305/2018:

- All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
- E' vietata la costruzione di qualsiasi manufatto e baracche anche a carattere provvisorio e l'area non potrà essere recintata;
- L'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- Nella fascia di metri quattro dalla linea di sponda attuale , è vietata l'utilizzazione agricola;
- L'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato dallo scrivente;
- Sarà comunque ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambienti e cose, così come qualsiasi danno che dovessero verificarsi alla coltivazione a causa di eventuali eventi di piena, sarà ad esclusivo carico del richiedente.

La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

cui fanno seguito le seguenti altre:

- il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area concessa. In particolare, la Società *Richiedente* è obbligata a tenersi informata sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in qualsiasi momento. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione;
- la sicurezza dei luoghi, nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area, resta a totale carico del *Richiedente* e, a tal proposito, questo Ufficio Territoriale non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla;
- è vietato collocare sulle aree concesse strutture seppure a carattere precario, arredi o qualunque altro oggetto, anche in stato temporaneo, in quanto possono essere trasportati dalla corrente durante eventuali possibili straripamenti del corso d'acqua torrente Chero, inficiando sul *corretto regime idraulico e sul buon deflusso delle acque*;
- gli usi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi e, per il caso di specie, si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904, con particolare riferimento alla lettera *f*, secondo la quale il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di m 4,00 dal ciglio superiore

- di sponda attuale, su ambo i lati; in caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 m;
- con particolare riferimento all'area di rispetto di m 10,00 a partire dal ciglio superiore di sponda, su ambo i lati, si ribadisce che è assolutamente vietata la posa o la costruzione di qualunque genere di *opera* che possa costituire potenziale ostacolo al libero fluire delle acque del torrente Chero ed alla sua possibile divagazione, secondo i dettati del T.U. R.D. 523/1904, delle cui disposizioni si invita il *Richiedente* a prendere visione;
 - qualora la Società *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;
 - l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il *Richiedente* dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di tutti i lavori all'uopo necessari, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica;
 - è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - anche in relazione alla fauna ittica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM/CFr

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.